

IMU



TASI

## SI RICORDA CHE ENTRO IL 17 GIUGNO 2019

**DOVRANNO ESSERE VERSATI GLI ACCONTI ANNO 2019 IMU E TASI  
CALCOLATI SULLE ALIQUOTE IN VIGORE NEL 2018**

**PERTANTO SE NON E' INTERVENUTA ALCUNA MODIFICA ALLA POSIZIONE  
CONTRIBUTIVA L'IMPORTO DA VERSARE SARA' UGUALE A QUELLO  
DELL'ANNO 2018**

**ENTRO TALE DATA POTRANNO ESSERE ANCHE VERSATI IN UNICA SOLUZIONE  
GLI IMPORTI RELATIVI AD ACCONTO E SALDO**

## SI AVVISA INOLTRE CHE

**PER L'ANNO 2019 NON SONO STATE INTRODOTTE MODIFICHE PER-  
TANTO RESTANO IN VIGORE:**

**ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze anche quella a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.**

**ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane e di collina**

### **COMODATO D'USO GRATUITO**

- **riduzione al 50% della base imponibile IMU - TASI** alle seguenti condizioni:
- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale;
- **Il contratto** di comodato deve essere **registrato (l'agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto)**;
- **Il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia** il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
- Il soggetto passivo deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- L'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9;
- Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di **dichiarazione** da presentare entro il 30/6/2019.

## **TARI (Tassa Rifiuti)**

Il pagamento della TARI andrà effettuato utilizzando i modelli F/24 precompilati che saranno **inviati** direttamente a domicilio con le seguenti scadenze:

**1<sup>a</sup> rata entro il 16/06/2019**

**2<sup>a</sup> rata entro il 16/12/2019**

Oppure rata unica entro il 16/06/2019 utilizzando entrambi i mod. F24 ricevuti

---

L'importo minimo totale annuo dell'imposta per il 2019, sotto al quale non è dovuto il versamento, è pari a 5,00 euro.